

RICORSO nell'interesse del dott. *Chianese Nicola*, (c.f. -----), rappresentato e difeso – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. _____), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it
CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.

NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: **a)** dell'avviso prot. n. 376 del 15.01.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, recante comunicazione dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e relativo calendario del «*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria*», indetto ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L. 30.12.2021 n. 234, laddove formalizza l'esclusione del ricorrente; **b)** dei verbali della Commissione esaminatrice recanti la correzione della prova scritta sostenuta dal ricorrente; **c)** degli eventuali provvedimenti adottati, di data e protocollo sconosciuti, con i quali sono stati approvati gli esiti della prova scritta e la conseguente esclusione del ricorrente; **d)** del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 30.03.2022 n. 80 (pubblicato sul sito ministeriale il 24.07.2023, e all'art. 11 del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023 (pubblicato sul portale ministeriale in data 07.08.2023), recante bando di indizione del concorso *de quo*, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; **E)** qualora occorra, del D.P.C.M. 26.06.2023 e D.M. 30.03.2022 n. 80, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, e il decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

– Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023, recante la *lex specialis*; F) qualora occorra, della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 173 del 9.01.2024, recante estrazione della lettera per la prova orale; E) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa;

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC.AMM., PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la successiva prova orale.

FATTO

Il ricorrente, in quanto munito di idoneo titolo di studio e di servizio, presentava domanda di partecipazione (**doc. 1**) alla prima tornata di reclutamento del personale docente per la classe concorsuale EEEM (Educazione motoria nella scuola primaria), indetta con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1330 del 04.08.2023 (pubblicato sul portale ministeriale in data 07.08.2023, **doc. 2**) ai sensi dell'art. 1, commi 329 ss. della L. 30.12.2021 n. 234.

Con D.M. 11.04.2022 n. 90 (**doc. 3**), infatti, il Ministero resistente aveva introdotto la suddetta classe concorsuale stimando il fabbisogno di personale per l'avvio delle attività a partire dall'a.s. 2022/2023 e, in modo coerente con quanto previsto dalla fonte primaria, nelle more dell'attivazione del primo concorso, aveva stabilito transitoriamente la copertura mediante incarichi di supplenza conferiti a docenti abilitati o comunque legittimati all'insegnamento su classi concorsuali affini, dal momento che, con ogni evidenza, trattandosi di classe concorsuale di nuova istituzione, non vi erano docenti abilitati per la materia.

Con D.P.C.M. 26.06.2023 (**doc. 4**), quindi, il Ministero resistente veniva autorizzato a bandire la tornata *de qua*, da attuare secondo le modalità definite dal D.M. 30.03.2022 n. 80 (**doc. 5**), per l'immissione in ruolo su un contingente pari a complessivi n. 1740 posti vacanti e disponibili.

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Al riguardo, la suddetta fonte regolamentare aveva previsto l'attivazione di procedure selettive abilitanti che, articolate su base regionale, si strutturavano con due prove di merito: una scritta, *computer based* con la somministrazione di quesiti a risposta chiusa (*multiple choice*), ed una orale (artt. 4 e 5).

In relazione ad entrambe le prove, poi, veniva fissata una soglia minima di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 6).

Pertanto, in attuazione delle disposizioni regolamentari, l'art. 8 della *lex specialis* prevedeva espressamente che «*La prova scritta, computer-based, vertente sui programmi di cui all'Allegato A del decreto ministeriale, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: a. quaranta quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato; b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento. 2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l'attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l'attribuzione di 0 punti. L'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. (...) 6. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale*».

* * * * *

Il ricorrente, siccome legittimato, veniva ammesso a sostenere la prova scritta che veniva svolta in data 15.12.2023, come da calendario approvato con nota prot. n. 69436 del 22.11.2023 (**doc. 6**), risultando così nell'elenco pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (**doc. 7**).

Al termine delle operazioni, tuttavia, il ricorrente otteneva un punteggio inferiore alla soglia minima di idoneità, siccome aveva conseguito un punteggio pari a 68/100 pt.

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

La formulazione degli items e i contenuti della prova, invero, erano subito apparsi irragionevoli, equivoci e fuorvianti, oltre a non essere proporzionalmente ripartiti su tutti gli argomenti presenti nei programmi d'esame (**doc. 8**).

Mette conto osservare che, come assunto anche agli onori della cronaca (**doc. 9**), la selezione si è rivelata oggettivamente inefficace, dal momento che solo il 7% degli ammessi ha superato la prima fase selettiva di modo che è stato ammesso al prosieguo delle operazioni un numero di candidati (n. 1.492) certamente non sufficiente a coprire il contingente autorizzato di posti vacanti e disponibili (n. 1740), e ciò anche a non voler considerare eventuali esclusioni e/o bocciature alla prova orale.

L'esito disastroso della procedura costituisce piana testimonianza dell'inattendibilità della selezione in quanto non adeguata a verificare il reale possesso di quelle capacità, conoscenze e competenze che sono necessarie per assumere le funzioni di insegnamento nella nuova disciplina.

In tal senso, infatti, occorre rimarcare che la materia in questione, pur di nuova istituzione come classe concorsuale, non costituisce affatto una novità per il servizio scolastico nazionale, nell'ambito del quale, in ragione di sperimentazioni ministeriali in partenariato con il Coni ("Alfabetizzazione motoria" e "Sport in classe", **doc. 10**), sono sempre stati autorizzati interventi didattici per l'educazione motoria nella scuola primaria.

Ebbene, a tali iniziative hanno avuto accesso, come insegnanti e/o tutor, proprio i docenti muniti di laurea magistrale e/o specialistica in discipline sportive, che quindi hanno potuto maturare una consistente esperienza professionale, congrua e coerente con il profilo di inquadramento.

A ciò, poi, si aggiunga anche l'eventuale anzianità di servizio pre-ruolo derivante dall'espletamento degli incarichi di supplenza annuale conferiti per la copertura del fabbisogno relativo alla istituenda classe concorsuale EEEM nelle more dell'attivazione del concorso di cui è causa.

Pertanto, non vi è dubbio che le conseguenze abnormi che si sono venute a determinare, con una quota di inidonei superiore al 90%, diano conto della oggettiva inadeguatezza della prova scritta, siccome non è certamente plausibile che il tasso di superamento, così irrisorio e quasi insignificante, possa scaturire soltanto dalla mancata preparazione dei candidati.

In data 15.01.2024, poi, il Ministero resistente rendeva disponibile sulla piattaforma informatica “Polis” l’elaborato consegnato dai candidati nel corso della prova e le relative correzioni e, conseguentemente, il ricorrente poteva apprendere quali fossero le risposte ritenute esatte ai quesiti somministrati (**doc. 11**).

Inopinatamente, verificate le risposte giudicate erranee **egli si avvedeva del grave sviamento nell’espletamento della prova che si era determinato a causa di ben quattro quesiti** (n. 1, 38, 45 e 31), **per i quali il Ministero resistente aveva definito come corrette le risposte che, invece, non erano univocamente quelle giuste e/o oggettivamente sbagliate**, risultando di contro legittime e/o giuste le opzioni indicate dal dott. Chianese.

In altri e più chiari termini, come si avrà modo di argomentare *funditus* nei motivi di ricorso, **non si verte affatto in un’ipotesi di opinabilità del dato tecnico-scientifico ma piuttosto si tratta di un patente effetto confondente in ragione dei fondamenti teorici e delle nozioni basilari dello specifico ambito disciplinare**.

Con ogni evidenza, nella vicenda di cui è causa, **il riconoscimento di tale punteggio, corrispondente alle risposte esatte, ai quesiti individuati come erranei e/o svianti, comporterebbe il raggiungimento della soglia di idoneità e quindi il superamento della prova scritta**, con conseguente accesso al prosieguo delle operazioni concorsuali.

Con nota prot. n. 173 del 09.01.2024 (**doc. 12**), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania comunicava la lettera (K) che la Commissione esaminatrice aveva estratto per la definizione dei calendari delle prove orali.

Con nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 376 del 15.01.2024, (**doc. 13**), quindi, veniva diramato l’avviso di convocazione per sostenere la prova orale e relativo elenco dei candidati ammessi, ove non figurava il nominativo del ricorrente, così venendo formalizzata la sua esclusione dal concorso, sicché, allo stato, la procedura è ancora *in itinere*.

Ebbene, il ricorrente con reclamo del 17.01.2024 (**doc. 14**) contestava l’illegittimità dei quesiti chiedendo la rivalutazione del proprio punteggio attribuito, e nonostante il reclamo fosse trasmesso dall’Amministrazione per una eventuale rivalutazione (**doc. 15**), non otteneva alcuna rettifica.

* * * * *

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Avverso i provvedimenti impugnati, il dott. Nicola Chianese, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

IN RITO

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.

Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, «L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066)

II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI DELL'ART. 13 COD. PROC. AMM.

Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della *potestas iudicandi* in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva evidentemente dai provvedimenti presupposti che hanno natura di atti generali e validi sull'intero territorio nazionale (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

In tal senso, quindi, pur scaturendo l'interesse a ricorrere dall'esclusione da una procedura articolata a livello regionale, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai profili contestati, gli esiti della selezione concorsuale non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dalla *lex specialis* e dai provvedimenti ministeriali di approvazione dei quesiti sottoposti ai candidati in occasione della prova scritta, invero unici per la classe concorsuale.

Non vi è chi non veda, infatti, come l'accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole del bando concorsuale, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, eliminando ogni margine di libera determinazione nella definizione delle modalità di svolgimento della prova e, quindi, nell'individuazione dei candidati idonei.

Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità dei provvedimenti impugnati va rimessa a codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun ambito regionale.

III) NEL MERITO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS. 16.04.1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 09.05.1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO*, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTO SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA. MANIFESTA ILLOGICITÀ.

Come dedotto in fatto, **gli esiti della prova scritta sono stati fortemente condizionati dalla predisposizione di quesiti patentemente illegittimi, siccome formulati in modo ambiguo ovvero**

abbinati a risposte errate, sicché l'attività selettiva è risultata di fatto sviata rispetto al fine pubblico di individuare i candidati in possesso di adeguate competenze e capacità professionali.

In particolare, occorre focalizzare l'attenzione sull'*item* che atteneva proprio alla verifica circa la conoscenza delle materie di insegnamento relative alla classe concorsuale di cui è causa.

Con il **quesito n. 1**, infatti, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

“Violence on and off the _____ impacts the image of both the sport and athletes as role models.

a) gym

b) ground

c) floor

d) pitch

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione d) – segnalata con un asterisco (*) – in luogo dell'opzione c) flagata dal ricorrente (X).

Al riguardo, l'erroneità del quesito, invero mal formulato e sostanzialmente sviante, risulta oggettivamente dimostrata se solo si tiene conto della natura della domanda in parola che, in sintesi, era finalizzata a verificare quale parola sarebbe più corretta per l'affermazione “Violenza dentro e fuori dal campo ha un impatto sull'immagine sia dello sport che degli atleti come modelli”.

Il Ministero indica quale risposta esatta *pitch* ma non è l'unica risposta corretta. **Anche la risposta “floor”, indicata dal ricorrente, è corretta.**

La parola “*pitch*” è corretta se il termine è riferito al calcio e al rugby; **ma il termine “floor” è corretto se ci riferiamo alla danza sportiva.**

Nella danza sportiva, infatti, per il campo si usa il termine inglese “*floor*”.

Il regolamento della Federazione internazionale IDO, in inglese, (IDO Dance Sport Rules & Regulations, (**doc. 16**) utilizza il termine “*floor*” numerose volte.

In particolare, ad esempio, al punto: 2.10 RULES AND REGULATIONS FOR MODERATORS AT IDO WORLD/CONTINENTAL CHAMPIONSHIPS AND CUPS

“In all rounds, except the finals, in disciplines where own and organizers music is used, only the start number, the given name of the dancers and the title (when needed) is announced. In the children

division - when a dancers is not present - the announcer can use the given name, surname and country (reason: Children do not always understand English language) to call her/him on the floor".

Ne deriva, pertanto, che **anche la risposta del ricorrente è corretta.**

Ad ogni modo, a tutto voler concedere, non può non rilevarsi l'oggettiva **impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l'effetto confondente del quesito.**

Con il **quesito n. 38**, infatti, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

“Quali sono le quattro dimensioni su cui si basa una proposta didattica fondata sull'apprendimento per esperienza?”

a) Libertà di esplorazione, manipolazione, esperienza sensomotoria, riflessione passiva;

b) Sperimentazione concreta, osservazione riflessiva, concettualizzazione astratta, sperimentazione attiva;

c) Sperimentazione outdoor, osservazione partecipata, manipolazione, apprendimento mnemonico;

d) Esperienza personale, esperienza collettiva, riflessione personale, concettualizzazione;

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione b) – segnalata con un asterisco (*) – in luogo dell'opzione c) flagata dal ricorrente (X).

La risposta indicata come giusta dal Ministero non è corretta.

Come noto, l'apprendimento per l'esperienza, secondo Kolb, è circolare. Da ciò ne deriva il suo *learning cycle*, il quale non solo delinea le fasi dell'apprendimento esperienziale ma offre anche un modello di pratica formativa. Esso si articola in 4 fasi sequenziali, come rilevato da tutti i manuali (**doc. 17**) e articoli di dottrina sul tema (**doc. 18**):

- **esperienza concreta** (concrete experience - CE)
- osservazione riflessiva (reflective observation - RO)
- concettualizzazione astratta (abstract conceptualization - AC)
- sperimentazione attiva (active experimentation - AS).

Ne deriva che il **Ministero indicando il termine sbagliato “Sperimentazione concreta”, in luogo di quello corretto “Esperienza concreta”, ha indotto in errore il candidato.**

Nessuna delle possibili risposte, infatti, è corretta!!

Ad ogni modo, a tutto voler concedere, non può non rilevarsi l'oggettiva **impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l'effetto confondente del quesito.**

Con il **quesito n. 45**, infatti, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

“Quale delle seguenti affermazioni NON riguarda l'approccio educativo dell'outdoor education?”

- a) Si contrappone alla diffusione dell'utilizzo delle risorse digitali;*
- b) Si focalizza sui contenuti delle proposte rispetto al setting;*
- c) Consente di apprendere grazie all'osservazione e ad esperienze in contesti reali;*
- d) Favorisce il miglioramento della qualità del sonno regolando il ritmo circadiano.*

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione b) – segnalata con un asterisco (*) – in luogo dell'opzione a) flagata dal ricorrente (X).

Al riguardo, l'erroneità del quesito, invero mal formulato e sostanzialmente sviante, risulta oggettivamente dimostrata se solo si tiene conto della natura della domanda in parola che, in sintesi, era finalizzata a verificare quale affermazione non riguardasse l'approccio educativo dell'*outdoor education*.

La risposta del ricorrente è senz'altro corretta.

Orbene, come indicato dai protocolli INDIRE (**doc. 19**) *“Sotto il termine «Outdoor education» sono comprese una grande varietà di esperienze pedagogiche caratterizzate da didattica attiva che si svolge in ambienti esterni alla scuola e che è impostata sulle caratteristiche del territorio e del contesto sociale e culturale in cui la scuola è collocata. L'offerta formativa dell'Outdoor education include quindi una grande varietà di attività didattiche che vanno da esperienze di tipo percettivo-sensoriale (orto didattico, visite a fattorie, musei, parchi, ecc.) ad esperienze basate su attività sociomotorie ed esplorative tipiche dell'Adventure education (orienteering, trekking, vela, ecc.), a progetti scolastici che intrecciano l'apertura al mondo naturale con la tecnologia (coding, robotica, tinkering, ecc.), fino a percorsi educativi profondamente ispirati alla tradizione nordeuropea.*

L'uso delle tecnologie è consapevole e rappresenta un'opportunità per guardare i materiali naturali con una diversa modalità. Per esempio, lo smartphone e le applicazioni di cui si dispone rappresentano, oramai, un supporto necessario ed utile nel corso di un'osservazione guidata in ambiente naturale al fine di verificare alcune ipotesi, come evidenziato da studi di numerosi Istituti

Scolastici, pubblicati da INDIRE: *“L’uso delle tecnologie digitali si intreccia con quello di materiali cartacei e naturali; affermano i docenti: non facciamo distinzione tra tecnologia digitale e strumenti ‘tradizionali’: bussola, martello, coltello, pirografo, stadera, lente telescopica, microscopio ottico, ecc. [...] ma anche smartphone con le diverse app, macchina fotografica digitale, ecc. [...]; sono i bambini che scelgono cosa usare!”*. In particolare, è stato evidenziato che *“L’orizzonte di riferimento n. 2, Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare, intende restituire la trasversalità delle ICT, riconducendone l’uso a una riflessione critica sulle pratiche di insegnamento e apprendimento. Non tecnologie ovunque, ma solo dove queste apportano un reale valore aggiunto. Nell’OE, ad esempio, possono essere utili per ‘catturare’ qualche fase, momento o particolare dell’attività esterna (fotocamera di uno smartphone o di un tablet) o per analizzarne alcune componenti (un microscopio). Naturalmente, l’attività di ricerca nel web per il reperimento di dati e informazioni ed effettuata indoor può estendere l’impiego delle tecnologie oltre un loro mero utilizzo strumentale”*. (si veda in particolare pag. 8, 15, 53 e 54, Giunti, C., Lotti, P., Mosa, E., Naldini, M., Orlandini, L., Panzavolta, S., Tortoli, L. et al. (a cura di), *“Avanguardie educative”. Linee guida per l’implementazione dell’Idea “Outdoor education”*, versione 2.0 [2023], INDIRE, Firenze, 2023, **doc. 20**).

Ma vi è di più. Dopo l’emergenza Covid-19, in Italia sono sempre di più le scuole e i centri educativi per l’infanzia che si stanno orientando *all’outdoor education*. Ma in piena era digitale, **l’educazione alla natura non può prescindere dalle nuove tecnologie e dall’utilizzo delle risorse digitali**, affiancando così ai metodi “tradizionali” le “app” che coinvolgono maggiormente i bambini, come risulta da numerosi siti tematici in materia (**doc. 21**) e, peraltro, da articoli di dottrina del settore (**doc. 22**).

Ne deriva che l’approccio educativo dell’*outdoor education* comprende, senza alcun dubbio, l’uso delle tecnologie e l’utilizzo delle risorse digitali.

Alla luce di quanto sopra, **la risposta fornita dal ricorrente senz’altro è corretta.**

Con il **quesito n. 31**, infatti, veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda:

“Secondo Schmidt e Wrisberg, quali sono le diverse componenti del movimento umano?”

a) Componente posturale, componente locomotoria, componente di manipolazione;

- b) Componente organico-muscolare, componente coordinativa, componente visuomotoria;*
- c) Componente posturale, componente coordinativa, componente sensoriale;*
- d) Componente neuromuscolare, componente propriocettiva, componente sensoriale;*

Come si evince dall'elaborato corretto, il Ministero resistente indicava come corretta l'opzione a) – segnalata con un asterisco (*) – in luogo dell'opzione d) flagata dal ricorrente (X).

La risposta indicata come giusta dal Ministero non è corretta.

La risposta indicata come corretta “*Componente posturale, componente locomotoria, componente di manipolazione*” è viziata dal fatto che Schmidt e Wrisberg si riferiscono, invece, a “*componente posturale, componente locomotoria, componente di manipolazione o quello che è l'aspetto fondamentale di una certa abilità*” (Manuale, R.A. Schmidt e A. Wrisberg, (a cura di) *Apprendimento motorio e prestazione*, 2000, **doc. 23**).

Ebbene, quest'ultima componente (“*quello che è l'aspetto fondamentale di una certa abilità*”) non è proprio indicata nella risposta ritenuta corretta dal Ministero!!

Pertanto, nessuna delle risposte proposte è corretta.

Ad ogni modo, a tutto voler concedere, non può non rilevarsi l'oggettiva **impossibilità del candidato di individuare univocamente la risposta esatta, da cui l'effetto confondente del quesito.**

Pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, a fronte del grave sviamento ingeneratosi a causa di quesiti oggettivamente erronei e ambigui, appare oltremodo evidente.

Costituisce infatti *ius receptum* che «*Affinché le domande somministrate in una prova concorsuale scritta a risposta multipla possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. In una prova concorsuale scritta a risposta multipla ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta. Qualora la risposta indicata dall'amministrazione come esatta non può essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta,*

l'Amministrazione non può considerare la risposta fornita dalla ricorrente errata ai fini della valutazione delle sue competenze» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 giugno 2021 n. 7346. In termini, cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 settembre 2021 n. 5729).

In tal senso, quindi, **il limite nella discrezionalità tecnica assegnata all'Amministrazione pubblica si rinviene nella certezza ed univocità della soluzione corretta nonché, ovviamente, nella veridicità dei quesiti in termini di aderenza ai contenuti disciplinari e al programma d'esame.**

Al riguardo, è stato affermato che «*In tema di pubblici concorsi, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall'altro lato non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.. In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 14 ottobre 2019 n. 11811).*

La natura oggettivante del giudizio formulato in tale tipologia di prova, infatti, postula necessariamente che non vi sia margine di incertezza nella valutazione della risposta, sicché questa deve essere verificabile senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti soluzioni interpretative.

Ne deriva, quindi, che «*In materia di svolgimento delle prove di un concorso pubblico, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).*

In ragione della cennata ricostruzione giuridica dei limiti di ragionevolezza e proporzionalità dell'attività tecnico-discrezionale, come tali sindacabili dal Giudice Amministrativo, **ne discende il dovere di garantire la effettiva rispondenza dei quesiti al complessivo patrimonio di conoscenze acquisite di una determinata disciplina, pena evidentemente l'attendibilità della selezione e la lesione di principi di imparzialità e par condicio.**

Secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, infatti, «*La necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile*» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, 21 ottobre 2020 n. 4649. In termini, cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *quater*, 27 agosto 2019, n. 10628).

ISTANZA ISTRUTTORIA

Il ricorrente ha ampiamente dedotto in ordine alla chiara irragionevolezza dei quesiti (n. 1, 38, 45 e 31), per i quali il Ministero resistente aveva definito come corretta la risposta che, invece, non era univocamente quella giusta e/o patentemente sbagliata, risultando di contro legittime e/o giuste l'opzione indicata dalla dott. Chianese, sulla base delle nozioni fondamentali della disciplina, come dimostrato anche dalla documentazione versata agli atti.

Si richiede, pertanto, che Codesto Ecc.mo Tribunale, qualora ritenga opportuno, disponga un'apposita “**Verificazione**” per verificare la legittimità della selezione sulla scorta delle regole tecniche coinvolte nella formulazione dei suddetti items (domande e risposte) indicati in giudizio, diffusamente contestati sia nel ricorso introduttivo, così come disposto in analoga vicenda (*ex multis*, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Terza Bis, ordinanza istruttoria n. 7662 del 10 giugno 2022).

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, va rimarcato che i provvedimenti impugnati sono suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti in ragione dell'effetto escludente che essi producono.

In tal senso, quindi, il danno è *in re ipsa* e scaturisce proprio dall'impossibilità di proseguire nella selezione in questione che – va rimarcato – costituisce la prima procedura concorsuale indetta per la copertura del fabbisogno accertato sulla classe concorsuale di nuova istituzione di Educazione motoria nella scuola primaria.

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

La mancata ammissione a detta procedura, pertanto, determina una oggettiva e grave compromissione delle effettive *chances* di carriera, impedendo di accedere alle funzioni entro un periodo di tempo ragionevole, con un'evidente lesione del diritto al lavoro secondo le proprie scelte, costituzionalmente garantito dall'art. 4 Cost..

Al riguardo, va precisato che l'azione proposta non comporta necessariamente la caducazione dell'intero concorso, ma piuttosto è finalizzata ad aprire la procedura alla massima partecipazione in ossequio ai canoni costituzionali di ragionevolezza ed imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.).

Orbene, nella ponderazione degli interessi contrapposti e, quindi, nella valutazione cd. bilaterale del periculum, non vi è chi non veda come l'ammissione "con riserva" del ricorrente non inciderebbe in alcun modo sul regolare espletamento delle operazioni selettive, stante il numero irrisorio di candidati che sono stati ammessi alle prove orali, di modo che, a fronte della regionalizzazione delle procedure, l'impatto che la misura cautelare non è suscettibile di produrre alcun reale aggravio o difficoltà di sorta nell'organizzazione della procedura concorsuale.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare, anche monocratica. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, di valore indeterminabile, e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta nell'importo pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 13.02.2024

(avv. Guido Marone)

A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R O M A

Istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm.

15

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe, evidenzia a codesto ecc.mo Tribunale la sussistenza di pregiudizi gravi ed irreparabili che si connotano per la stringente attualità del danno, tenuto conto che sono imminenti o addirittura in via di svolgimento le prove orali.

Come si evince dalla documentazione prodotta, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con prot. n. 173 del 09.01.2024 (doc. 12, in atti), ha comunicato la lettera (K) per l'avvio dei colloqui, nonché con nota prot. n. 376 del 15.01.2024, (doc. 13, in atti), il calendario per sostenere la prova orale e relativo elenco dei candidati ammessi, sicché vi è prova certa che la selezione concorsuale è prossima a concludersi stante l'esigenza manifestata dal Ministero resistente di addivenire alla pubblicazione della graduatoria in tempo per le nomine in ruolo per l'a.s. 2024/2025.

Orbene, è di tutta evidenza che la mancata partecipazione del ricorrente finirebbe per rendere irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti e alla luce del numero irrisorio di candidati risultati idonei – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti e garantendo la possibilità di coprire il fabbisogno approvato. Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 cod. proc. amm., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe intervenire prima dell'effettuazione delle successive prove orali e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Napoli – Roma, 13.02.2024

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 13/02/2024 17:50:57

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 923 del 6 marzo 2024, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 1519/2024.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".